MORRI ROSSETTI
& FRANZOSI

Tax Weekly Roundup

Venerdì 30 ottobre 2026 Nr. 43 - 2026

I principali chiarimenti di prassi e giurisprudenza della settimana corrente e i più rilevanti aggiornamenti di ottobre in materia di fiscalità int.le e giustizia tributaria, nonché le principali novità relative ai decreti attuativi della delega per la Riforma Fiscale.

Il documento contiene alcuni dei principali chiarimenti di prassi e giurisprudenza resi nelle scorse settimane, relativamente ai seguenti argomenti

1. **Conferimento dell'attività di *holding* dinamica in neutralità fiscale**
2. **Azionariato diffuso: agevolazione anche con accesso limitato**
3. ***Global minimum tax*: per la soglia dei ricavi conta il bilancio originariamente approvato**
4. ***Welfare* aziendale: fringe benefit esenti anche per i lavoratori impiegati ordinariamente la domenica**
5. **Ricercatori rientrati in Italia: la donazione dell'immobile non prolunga il regime agevolato**
6. **SICAF immobiliari: rimborso IVA ammesso per le opere sui beni propri**
7. **La permanenza del coniuge in Italia non è sufficiente a disconoscere la residenza all'estero**
8. **CPB: niente vincolo reciproco se professionista e associazione applicano ISA diversi**
9. **CPB 2026-2027: definite le modalità per il ravvedimento 2020-2023**
10. **Ecobonus: l'omessa comunicazione all'ENEA non fa perdere la detrazione**
11. ***Erasmus Mundus*: borse di studio esenti da IRPEF**
12. **TARI: l'accertamento può recepire le superfici già definite dal giudice**
13. **Ravvedimento operoso: nuovi codici tributo per il cumulo giuridico delle sanzioni**

Conferimento dell'attività di *holding* dinamica in neutralità fiscale

L'Agenzia delle Entrate, con la Risposta a istanza di interpello del 28 ottobre 2026, n. 193, ha ammesso l'applicazione del principio di neutralità fiscale di cui all'articolo 176, comma 1, del TUIR per il conferimento dell'azienda da parte di una holding che esercita funzioni strategiche, gestionali e operative in favore delle società del gruppo, avvalendosi di una propria struttura organizzativa e di personale.

Il caso riguardava una holding che, oltre a detenere partecipazioni, svolgeva stabilmente attività di direzione e coordinamento, gestione degli asset immateriali, servizi infragruppo, marketing, tesoreria e finanziamento, avvalendosi di personale e di una struttura organizzativa propria.

Nell'ambito della liquidazione era previsto il conferimento in una nuova società di partecipazioni, beni materiali e immateriali, attività finanziarie, contratti, rapporti di lavoro, crediti, debiti e liquidità, assicurando la continuità dell'attività.

A parere dell'Agenzia delle Entrate, l'elemento decisivo per individuare un'azienda ai sensi dell'articolo 2555 c.c. non è il valore dei singoli beni trasferiti, ma la loro organizzazione e complementarità funzionale rispetto all'esercizio dell'impresa.

Non è, quindi, determinante che le partecipazioni rappresentino una componente particolarmente rilevante del patrimonio, purché siano inserite in un complesso unitario di mezzi, persone e rapporti destinato allo svolgimento di un'effettiva attività economica.

Nel caso esaminato, la holding non realizzava una semplice gestione passiva delle partecipazioni, ma esercitava un'attività attiva, strutturata e continuativa.

Pertanto, il compendio trasferito costituisce un'azienda e il conferimento può accedere alla neutralità fiscale dell'articolo 176 TUIR, alle condizioni previste dalla norma.

Azionariato diffuso: agevolazione anche con accesso limitato

L'Agenzia delle Entrate, con la Risposta a istanza di interpello del 28 ottobre 2026, n. 194, ha chiarito che i piani di azionariato diffuso possono beneficiare dell'agevolazione prevista dall'articolo 51, comma 2, lettera g), del TUIR, anche quando le azioni non sono offerte indistintamente a tutti i dipendenti.

È infatti ammesso un requisito di anzianità minima di tre anni, purché risponda all'esigenza di assicurare un effettivo inserimento del lavoratore nell'azienda. È inoltre possibile escludere i livelli apicali già destinatari di altri piani incentivanti.

Il criterio decisivo è che l'assegnazione non abbia carattere selettivo o "ad personam": il piano deve basarsi su criteri oggettivi e non su mansione, livello, categoria o performance individuale.
Resta necessario rispettare le ulteriori condizioni dell'articolo 51 TUIR, tra cui il limite di 2.065,83 euro per periodo d'imposta e il vincolo triennale sulle azioni.

In sintesi, la "generalità dei dipendenti" non coincide necessariamente con la totalità dei lavoratori: sono ammesse esclusioni fondate su criteri oggettivi, purché non trasformino il piano in un beneficio individuale o selettivo.

Global minimum tax: per la soglia dei ricavi conta il bilancio originariamente approvato

L'Agenzia delle Entrate, con la Risposta a istanza di interpello del 23 ottobre 2026, n. 188, ha chiarito che, ai fini dell'applicazione della Global minimum tax (Gmt), la verifica della soglia dei ricavi del quadriennio 2020-2023 deve essere effettuata sulla base dei bilanci consolidati regolarmente approvati. Non è, pertanto, possibile utilizzare, per il 2023, il dato comparativo rideterminato nel bilancio 2024 in applicazione del nuovo OIC 34.

La questione riguardava un gruppo che redigeva il bilancio secondo i principi contabili nazionali e che, ai fini della Gmt, doveva verificare il superamento della soglia di 750 milioni di euro di ricavi consolidati in almeno due dei quattro esercizi precedenti. Nel caso esaminato, la soglia risultava superata nel 2022 e nel 2023.

Il dubbio nasceva dall'introduzione dell'OIC 34, applicabile dal 2024, e in particolare dalle nuove regole relative ai rapporti "principale-agente". Quando un'impresa opera come mero intermediario, infatti, deve rilevare tra i ricavi soltanto la commissione spettante, senza contabilizzare al lordo i ricavi e i costi dei beni o servizi intermediati.

Proprio l'applicazione di questo criterio aveva determinato un significativo cambiamento nella rappresentazione contabile del gruppo: nel 2024 i ricavi consolidati risultavano pari a 573 milioni di euro, rispetto a 1,058 miliardi che sarebbero emersi seguendo la precedente impostazione al lordo.

In sede di prima applicazione dell'OIC 34, la società aveva, inoltre, optato per la riespressione dei dati comparativi del 2023, applicando retrospettivamente il nuovo criterio secondo le regole dell'OIC 29.

Da qui la questione: considerando il dato 2023 originariamente approvato, il gruppo superava la soglia rilevante per la Gmt; utilizzando invece il 2023 "restated", i ricavi scendevano sotto tale limite.

L'Agenzia ha respinto questa seconda impostazione. L'OIC 34, infatti, decorre dal 1° gennaio 2024 e la possibilità di rideterminare retrospettivamente l'esercizio precedente, attraverso il richiamo all'OIC 29, rileva esclusivamente ai fini della comparabilità dei dati di bilancio.

Per le regole GloBE assume invece rilievo il bilancio consolidato regolarmente approvato per ciascun esercizio. Di conseguenza, per il 2023 occorre fare riferimento al bilancio approvato secondo i criteri allora vigenti, nel quale i ricavi risultavano superiori alla soglia. Il successivo restatement effettuato nel bilancio 2024 non può modificare retroattivamente tale dato ai fini della verifica del requisito dimensionale della Gmt.

Welfare aziendale: *fringe benefit* esenti anche per i lavoratori impiegati ordinariamente la domenica

L'Agenzia delle Entrate, con la Risposta a istanza di interpello del 23 ottobre 2026, n. 189, è intervenuta sul trattamento fiscale dei fringe benefit riconosciuti ai dipendenti che svolgono ordinariamente attività lavorativa nella giornata di domenica.

Il caso esaminato era relativo ad una società affidataria di servizi pubblici essenziali, organizzati sette giorni su sette, intenzionata ad attivare per il biennio 2026-2027 un piano di welfare destinato ai lavoratori strutturalmente impegnati nel servizio domenicale.

Il piano prevedeva l'attribuzione di buoni carburante e buoni spesa multiuso, con importi differenziati in funzione dell'unità organizzativa e della frequenza del lavoro domenicale.

Investita della questione, l'Agenzia ha in primis richiamato il principio di onnicomprensività del reddito di lavoro dipendente previsto dall'articolo 51, comma 1, del TUIR, in base al quale somme e valori percepiti in relazione al rapporto di lavoro sono, in linea generale, imponibili. I commi 2 e 3 dello stesso articolo prevedono, tuttavia, specifiche deroghe per determinate opere, servizi e benefit.

Per i periodi d'imposta 2025, 2026 e 2027, l'art. 1, comma 390, della L. 207/2024 ha fissato la soglia di non imponibilità dei fringe benefit a 1.000 euro annui, elevata a 2.000 euro per i dipendenti con figli fiscalmente a carico.

Nel caso esaminato assumeva particolare rilievo il fatto che, secondo quanto rappresentato dalla società, i benefit non fossero collegati alla performance individuale, né costituissero il corrispettivo dell'attività lavorativa domenicale o un premio di produttività o di risultato. Per il lavoro domenicale, infatti, il CCNL applicabile prevede già una specifica indennità, successivamente rimodulata da un accordo integrativo aziendale.

Su queste premesse, l'Agenzia ha concluso che buoni carburante e buoni spesa multiuso possono essere qualificati come fringe benefit ai sensi dell'articolo 51, commi 3 e 3-bis, del TUIR. Entro i limiti complessivi previsti dalla normativa vigente nel periodo d'imposta, tali benefici non concorrono quindi alla formazione del reddito di lavoro dipendente, né ai fini fiscali né contributivi.

Ricercatori rientrati in Italia: la donazione dell'immobile non prolunga il regime agevolato

L'Agenzia delle Entrate, con la Risposta a istanza di interpello del 23 ottobre 2026, n. 190, ha precisato che il ricercatore rientrato dall'estero non può beneficiare dell'estensione temporale dell'agevolazione prevista dall'articolo 44, comma 3-ter, del DL n. 78/2010 se l'immobile residenziale in Italia è stato ricevuto in donazione.

Il caso riguardava un ricercatore che, dopo aver svolto attività di ricerca all'estero, ha trasferito nuovamente la residenza fiscale in Italia nel dicembre 2020, beneficiando dal 2021 del regime fiscale incentivante. Successivamente ha ricevuto in donazione un immobile allo stato grezzo, sul quale ha effettuato lavori di finitura, stabilendovi la propria dimora abituale nel giugno 2022.

L'articolo 44 del DL n. 78/2010 prevede, in presenza dei requisiti richiesti, l'esclusione dal reddito imponibile del 90% degli emolumenti percepiti da docenti e ricercatori che rientrano in Italia.

Il comma 3-ter consente inoltre, a determinate condizioni, di prolungare l'applicazione dell'agevolazione per i soggetti che divengono proprietari di almeno un'unità immobiliare residenziale in Italia.

La questione centrale riguardava, pertanto, il significato da attribuire al requisito dell'acquisizione della proprietà. Secondo il contribuente, la norma non limiterebbe espressamente il beneficio agli acquisti a titolo oneroso e dovrebbe pertanto comprendere anche gli immobili acquisiti gratuitamente mediante donazione.

Di diverso avviso l'Agenzia, che ha richiamato l'interpretazione già fornita dalla Circolare n. 33/E/2020 in materia di lavoratori impatriati. In tale sede è stato precisato che l'estensione dell'agevolazione presuppone l'acquisizione a titolo oneroso dell'intera proprietà dell'immobile, poiché la ratio della disposizione richiede un comportamento attivo del contribuente diretto a radicare la propria residenza in Italia.

Considerata la sostanziale sovrapponibilità delle disposizioni e l'identità della loro finalità, l'Agenzia ha applicato lo stesso principio agli incentivi destinati ai ricercatori rientrati dall'estero. Ne consegue che l'acquisizione dell'immobile per donazione non è sufficiente ai fini dell'allungamento del periodo agevolato previsto dall'articolo 44, comma 3-ter, del DL n. 78/2010.

SICAF immobiliari: rimborso IVA ammesso per le opere sui beni propri

L'Agenzia delle Entrate, con la Risposta a istanza di interpello del 27 ottobre 2026, n. 192, ha chiarito le condizioni per il rimborso del credito IVA maturato da una SICAF immobiliare sui costi sostenuti per opere di demolizione, bonifica e urbanizzazione, distinguendo tra interventi realizzati su immobili propri e quelli eseguiti su aree appartenenti a terzi.

Il caso riguardava una SICAF che, attraverso un Consorzio operante secondo lo schema del mandato senza rappresentanza, sostiene i costi di un articolato progetto di sviluppo immobiliare. Il Consorzio affidava le opere agli appaltatori e successivamente ne riaddebitava i costi ai consorziati, applicando il regime IVA previsto dall'articolo 3, comma 3, del DPR 633/1972.

L'Agenzia ha ricordato che alle SICAF che investono in immobili si applica la disciplina speciale prevista dall'articolo 8 del DL n. 351/2001 per i fondi immobiliari. In tale ambito, non assumono rilievo soltanto gli immobili acquistati, ma anche quelli realizzati attraverso interventi promossi dal fondo: le relative spese di acquisto, costruzione e manutenzione possono quindi concorrere alla formazione del credito IVA rimborsabile.

Su questa base, le spese per demolizione e bonifica effettuate sulle aree di proprietà dei comparti della SICAF, se propedeutiche e funzionali al successivo sviluppo immobiliare, possono essere considerate spese di costruzione relative a immobili destinati a entrare nel patrimonio della SICAF.

L'IVA sui costi riaddebitati può pertanto essere richiesta a rimborso anche infrannuale, in presenza degli ulteriori requisiti di legge, beneficiando anche dell'esonero dalla garanzia previsto dalla disciplina speciale.

Diversa è invece la conclusione per gli interventi effettuati su aree di proprietà del Comune o di altri soggetti terzi, delle quali la SICAF dispone soltanto temporaneamente. L'Agenzia ha richiamato i principi delle Sezioni Unite della Cassazione n. 13162/2024, recepiti dalla risoluzione n. 20/E/2025, alla luce dei quali, anche le opere su beni di terzi possono consentire il rimborso IVA, ma solo quando esista un concreto nesso di strumentalità tra il bene e l'attività d'impresa. Nel caso esaminato tale condizione non ricorre, poiché gli immobili realizzati sulle aree di terzi sono destinati a confluire nella disponibilità dei rispettivi proprietari per finalità prevalentemente pubblicistiche. L'IVA relativa a questi interventi non può, quindi, essere chiesta a rimborso.

La permanenza del coniuge in Italia non è sufficiente a disconoscere la residenza all'estero

La Corte di giustizia tributaria di I grado di Pescara, con la sentenza n. 745 del 14 ottobre 2026, si è pronunciata sulla residenza fiscale all'estero ai fini dell'applicazione della Convenzione Italia-Grecia contro le doppie imposizioni e del conseguente rimborso delle ritenute IRPEF operate sulla pensione.

La controversia nasceva dal diniego opposto dall'Agenzia delle Entrate alla richiesta di rimborso delle ritenute applicate sulla pensione percepita nel 2022. Il contribuente sosteneva, invece, di essere fiscalmente residente in Grecia e, pertanto, di poter beneficiare della disciplina convenzionale.

I giudici hanno riconosciuto la residenza greca sulla base di un insieme coerente di elementi: iscrizione all'AIRE, permanenza in Grecia per oltre 180 giorni, disponibilità di un'abitazione, conto corrente greco sul quale veniva accreditata la pensione, iscrizione nelle liste elettorali locali e assolvimento degli obblighi fiscali nello Stato estero, attestato dall'Amministrazione finanziaria greca.

Non sono stati invece ritenuti sufficienti a dimostrare il mantenimento della residenza fiscale italiana gli elementi richiamati dall'Ufficio, tra cui la permanenza in Italia del coniuge, la titolarità di una SIM italiana, vecchi veicoli e mutui, modesti consumi di gas e alcune prestazioni sanitarie precedenti al trasferimento.

La Corte ha, quindi, riconosciuto, in applicazione della Convenzione Italia-Grecia, la potestà impositiva dello Stato estero di residenza, condannando l'Amministrazione alla restituzione delle ritenute applicate, oltre agli interessi legali.
La pronuncia ribadisce un principio importante: la residenza fiscale deve essere accertata sulla base

della situazione concreta e dell'effettivo radicamento personale e fiscale del contribuente, senza attribuire valore decisivo a singoli collegamenti, soprattutto se marginali o riconducibili a situazioni pregresse.

CPB: niente vincolo reciproco se professionista e associazione applicano ISA diversi

L'Agenzia delle Entrate, con la Risposta a istanza di interpello del 23 ottobre 2026, n. 191, ha chiarito che il meccanismo di adesione congiunta al concordato preventivo biennale (CPB) tra professionista e associazione professionale non opera quando le rispettive attività economiche sono riconducibili a ISA differenti.

Il caso esaminato riguardava un notaio che esercitava individualmente la propria attività e, contemporaneamente, partecipava a un'associazione professionale tra notai costituita esclusivamente per la gestione delle esecuzioni e delle aste immobiliari. Dopo aver aderito al CPB per il biennio 2024-2025, il professionista intendeva verificare la possibilità di rinnovare l'accordo per il 2026-2027.

Il dubbio nasceva dalle modifiche introdotte dall'articolo 9 del DLgs n. 81/2025, che hanno previsto che l'accesso al concordato del professionista è precluso se l'associazione professionale, la Stp o la Sta partecipata non aderisce al CPB per lo stesso periodo. Specularmente, anche la struttura associata non può accedere al regime se il socio o associato non vi aderisce.

Secondo il contribuente, tuttavia, tale vincolo non avrebbe avuto ragione di operare nel caso concreto. La finalità delle nuove cause di esclusione, richiamata anche dallo Studio n. 23-2026/T del Consiglio nazionale del Notariato, sarebbe, infatti, quella di impedire spostamenti di reddito tra soggetti aderenti e non aderenti al concordato.

Un rischio che, nella fattispecie, risulterebbe sostanzialmente escluso: lo statuto limita l'attività dell'associazione alla gestione delle esecuzioni immobiliari, impedendole di esercitare funzioni notarili, mentre gli incarichi relativi alle esecuzioni, pur conferiti individualmente dal Tribunale, devono essere svolti nell'ambito dell'associazione.

Investita della questione, l'Agenzia è giunta a una conclusione favorevole, ma attraverso un percorso differente. Il punto decisivo è la diversa classificazione ISA delle due attività: al notaio si applica il modello DK01U, relativo alle attività degli studi notarili, mentre l'associazione applica il DK30U, riguardante le attività di supporto alle attività legali, giuridiche e notarili.

Di conseguenza, ferma restando la corretta applicazione dei codici Ateco e dei rispettivi ISA, il professionista può rinnovare autonomamente il CPB.

L'articolo 28, comma 1, lettera b), del DLgs n.148/2026 ha, infatti, escluso il meccanismo di adesione congiunta quando l'ente collettivo e il socio o associato esercitano attività riconducibili a ISA differenti, con effetto dal biennio 2026-2027.

La soluzione conferma, quindi, la prevalenza di un criterio oggettivo e formale basato sull'ISA applicabile. Ne consegue che, se associazione e notaio fossero stati ricondotti al medesimo ISA, l'esito avrebbe potuto essere diverso, anche in assenza, sul piano sostanziale, di un concreto rischio di trasferimento artificioso di reddito tra i due soggetti.

CPB 2026-2027, definite le modalità per il ravvedimento 2020-2023

L'Agenzia delle Entrate, con il Provvedimento n. 296141 del 23 ottobre 2026, ha definito modalità e termini per esercitare l'opzione per il ravvedimento speciale relativo ai periodi d'imposta dal 2020 al 2023, riservato ai contribuenti ISA che, dopo aver aderito al CPB 2024-2025, rinnovano l'adesione per il biennio 2026-2027.

Il regime, introdotto dall'art. 29 del DLgs n. 148/2026, consente di regolarizzare le annualità interessate attraverso il versamento di imposte sostitutive delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e dell'IRAP.

L'opzione deve essere esercitata distintamente per ciascuna annualità, mediante il modello F24 relativo alla prima o unica rata. Il versamento

dovrà essere effettuato dal 1° gennaio al 15 marzo 2027; la misura non è invece accessibile a chi aderisce al concordato per la prima volta nel biennio 2026-2027.

Il provvedimento individua inoltre i soggetti ammessi, comprendendo, oltre a coloro che hanno applicato gli ISA, anche alcune fattispecie di esclusione, tra cui quelle legate all'emergenza COVID-19, al non normale svolgimento dell'attività e allo svolgimento di più attività d'impresa alle condizioni previste dalla disciplina.

La base imponibile delle sostitutive viene determinata utilizzando i dati risultanti dalle dichiarazioni fiscali presentate alla data del 12 agosto 2026. Per agevolare i calcoli, l'Agenzia metterà a disposizione nel cassetto fiscale gli elementi informativi disponibili per ciascuna annualità.

Il pagamento potrà avvenire anche in un massimo di dieci rate mensili di pari importo, con interessi al tasso legale dal 16 marzo 2027. In caso di rateazione, il ravvedimento si perfeziona con il pagamento di tutte le rate.

Particolari regole sono previste per società e associazioni trasparenti, mentre chi consegue contemporaneamente reddito d'impresa e di lavoro autonomo deve esercitare l'opzione per entrambe le categorie reddituali.

Infine, il ravvedimento non si perfeziona se la prima o unica rata viene versata dopo la notifica di determinati atti dell'Amministrazione finanziaria, tra cui PVC, schemi di atto di accertamento e atti di recupero di crediti inesistenti.

Ecobonus: l'omessa comunicazione all'ENEA non fa perdere la detrazione

La Corte di giustizia tributaria di II grado del Piemonte, con la sentenza n. 485 del 29 maggio 2026, ha stabilito che il mancato invio all'ENEA dei dati relativi agli interventi di riqualificazione energetica non determina la decadenza dall'ecobonus, trattandosi di un adempimento di natura formale.

La controversia riguardava una società alla quale l'Agenzia delle Entrate aveva recuperato le detrazioni relative alle annualità 2019 e 2020 per il mancato rispetto del termine di 90 giorni previsto per la trasmissione della documentazione all'ENEA. Secondo l'Ufficio, il rispetto di tale termine costituiva un requisito sostanziale per accedere all'agevolazione.

I giudici piemontesi hanno invece accolto la tesi della contribuente, richiamando il più recente orientamento della Cassazione. La normativa primaria che disciplina l'ecobonus, infatti, non prevede espressamente la perdita della detrazione quale conseguenza dell'omessa o tardiva comunicazione.

A rafforzare questa conclusione è anche la funzione attribuita alla comunicazione: le informazioni trasmesse all'ENEA sono utilizzate per monitorare il raggiungimento degli obiettivi di efficienza energetica e l'efficacia delle risorse pubbliche impiegate. L'adempimento assume quindi una finalità essenzialmente conoscitiva e di monitoraggio, senza incidere sulla spettanza sostanziale del beneficio.

Erasmus Mundus: borse di studio esenti da IRPEF

L'Agenzia delle Entrate, con la Risposta a istanza di interpello n. 187, del 23 ottobre 2026, ha chiarito che le borse di studio Erasmus Mundus Joint Master (EMJM) beneficiano dell'esenzione dall'IRPEF prevista per le borse di mobilità internazionale del programma Erasmus+.
Il chiarimento muove dall'art. 1, comma 50, della L. 208/2015, che riconosce, per la durata del programma Erasmus+, alle borse di studio destinate alla mobilità internazionale degli studenti universitari e delle istituzioni AFAM le esenzioni previste dall'art. 1, comma 3, del DL 105/2003.
Il punto affrontato dall'Agenzia riguarda, in particolare, la continuità dell'agevolazione dopo il superamento del regolamento UE n. 1288/2013. Quest'ultimo è stato infatti abrogato dal regolamento UE n. 817/2021, che ha istituito il nuovo Erasmus+, qualificandolo come programma successore di quello relativo al periodo 2014-2020.

La continuità tra i due programmi consente, secondo l'Agenzia, di mantenere il regime fiscale di favore. Il nuovo regolamento comprende infatti espressamente, tra le iniziative sostenute da

Erasmus+, anche le lauree magistrali congiunte Erasmus Mundus (Joint Master's Degrees).

In questo quadro si inserisce l'Erasmus Mundus Joint Master (EMJM), una delle azioni finanziate nell'ambito di Erasmus+ insieme all'Erasmus Mundus Design Measures (EMDM). Le relative borse devono pertanto essere considerate a tutti gli effetti borse di studio riconducibili al programma europeo.

Pertanto, le somme percepite dagli studenti a titolo di borsa di studio Erasmus Mundus Joint Master (EMJM) non concorrono alla formazione del reddito imponibile e sono esenti da IRPEF.

TARI: l'accertamento può recepire le superfici già definite dal giudice

La Corte di Cassazione, con l'Ordinanza n. 27588, depositata il 23 ottobre 2026, ha statuito che ai fini della Tari, il Comune può determinare la tassa sulla base delle superfici dichiarate dal contribuente oppure di quelle già accertate in via definitiva prima della notifica del nuovo atto impositivo.

Inoltre, quando il regolamento comunale prevede una sequenza composta da avviso bonario, sollecito di pagamento e avviso di accertamento, soltanto quest'ultimo deve essere necessariamente impugnato per evitare che la pretesa tributaria diventi definitiva.

Nel caso esaminato, il Comune aveva inizialmente inviato un sollecito di pagamento calcolato su una determinata superficie. Nel successivo avviso di accertamento, tuttavia, la metratura imponibile era stata sensibilmente aumentata.

Nel frattempo, infatti, era divenuto definitivo un precedente accertamento, relativo all'annualità immediatamente precedente, che aveva individuato una maggiore superficie tassabile.

I giudici di legittimità hanno ritenuto legittimo il comportamento dell'ente locale, richiamando l'articolo 1, comma 646, della Legge n. 147/2013, secondo cui la Tari è applicata considerando le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti.

Il richiamo normativo presenta tuttavia alcuni profili problematici, poiché la disposizione era stata concepita soprattutto per assicurare, nella fase iniziale di applicazione della Tari, continuità rispetto alle superfici già individuate ai fini di Tarsu e Tares.

Ciò nonostante, la conclusione raggiunta appare sostanzialmente coerente con la vicenda concreta: il Comune ha infatti superato la precedente contestazione relativa all'omesso versamento della Tari dichiarata, procedendo successivamente all'accertamento di una maggiore imposta dovuta sulla base della superficie ormai definitivamente accertata.

La seconda questione affrontata dalla Corte riguarda, invece, l'impugnazione degli atti che precedono l'accertamento. Quando il regolamento comunale articola il procedimento di riscossione in tre passaggi, costituiti da avviso bonario, sollecito e avviso di accertamento, i primi due sono facoltativamente impugnabili, mentre l'accertamento deve essere necessariamente contestato nei termini previsti per impedire il consolidamento della pretesa fiscale.

La mancata impugnazione del sollecito non compromette quindi il diritto di difesa: il contribuente conserva la possibilità di far valere integralmente le proprie ragioni contro il successivo avviso di accertamento.

Infine, se risultano contemporaneamente pendenti il giudizio contro il sollecito e quello contro il successivo accertamento, il ricorso relativo al sollecito perde interesse, poiché la pretesa contenuta nell'atto precedente viene superata dalla notifica dell'atto impositivo definitivo.

Ravvedimento operoso: nuovi codici tributo per il cumulo giuridico delle sanzioni

L'Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione del 23 ottobre 2026, n. 38, ha istituito i codici tributo per il versamento della sanzione unica determinata applicando il cumulo giuridico in sede di ravvedimento operoso, possibilità introdotta dal DLgs n. 87/2024 per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024.

La riforma consente di applicare, anche in sede di ravvedimento, le regole dell'articolo 12 del DLgs n. 472/1997, determinando una sanzione unica

separatamente per ciascun tributo e per ciascun periodo d'imposta. La riduzione prevista per il ravvedimento deve essere individuata facendo riferimento alla prima violazione commessa.

In attesa di una procedura dell'Agenzia per il calcolo automatico della sanzione unica, la risoluzione istituisce specifici codici tributo, da 8960 a 8979 e da 8984 a 8986, relativi alle principali imposte, tra cui imposte sui redditi, IVA, IRAP, ritenute, registro e successioni. Per IRAP e addizionale regionale IRPEF il versamento confluisce nella sezione "Regioni" del modello F24, mentre per le addizionali comunali nella sezione "IMU e altri tributi locali".

Restano però limiti importanti: il cumulo opera soltanto nell'ambito dello stesso tributo e dello stesso periodo d'imposta e non trova applicazione per omessi versamenti e indebite compensazioni. Eventuali violazioni ai fini delle imposte sui redditi o dell'IRAP devono quindi essere regolarizzate autonomamente.

Infine, il ravvedimento richiede la rimozione delle violazioni: oltre al pagamento dell'imposta, degli interessi e della sanzione ridotta, occorre procedere agli adempimenti correttivi necessari, quali l'emissione e registrazione delle fatture omesse e la presentazione delle dichiarazioni integrative.

Per maggiori informazioni e approfondimenti:

Davide Attilio Rossetti
Responsabile Dip. Tax Advisory

Davide.Rossetti@MorriRossetti.it

Roberta De Pirro
Responsabile del Centro Studi

Roberta.DePirro@MorriRossetti.it

Seguici su

MORRI ROSSETTI
& FRANZOSI



Monthly Roundup

OSSERVATORIO
FISCALITÀ INT.LE
di Morri Rossetti & Franzosi

OSSERVATORIO
GIUSTIZIA TRIBUTARIA
di Morri Rossetti & Franzosi

OSSERVATORIO
RIFORMA FISCALE
di Morri Rossetti & Franzosi

OSSERVATORIO FISCALITÀ INT.LE
di Morri Rossetti & Franzosi

I principali aggiornamenti in materia di fiscalità internazionale di ottobre 2026

Pensioni transfrontaliere: le insidie della tassazione convenzionale

La potestà impositiva sulle pensioni transfrontaliere non segue regole uniformi. Accanto al principio generale della tassazione nello Stato di residenza, alcune convenzioni introducono clausole che preservano il diritto dello Stato della fonte a tassare i trattamenti pensionistici. La risposta a interpello n. 179/2026 riporta l'attenzione su tali peculiarità, le cui conseguenze vanno ben oltre il rischio di doppia imposizione, incidendo anche sulla convenienza dei trasferimenti di residenza e sull'applicazione dei regimi fiscali agevolati, primo fra tutti quello previsto dall'art. 24-ter del TUIR.

→ Leggi di più

Realizzo controllato e società semplice: il patrimonio netto *"contabile"* delimita l'ambito della conferitaria

Con la risposta n. 176/2026, l'Agenzia delle Entrate esclude l'applicazione dell'art. 177, c. 2, TUIR al conferimento di partecipazioni in una società semplice. La conclusione non deriva da un'espressa limitazione soggettiva contenuta nella norma, ma dal criterio utilizzato per determinare il valore di realizzo: l'incremento del patrimonio netto della conferitaria dovrebbe risultare da scritture contabili soggette a criteri legali di formazione e valutazione.

→ Leggi di più

Conferimenti di partecipazioni minusvalenti: il valore normale inquina il realizzo controllato

Il d.lgs. n. 148/2026 interviene sulla disciplina dei conferimenti di partecipazioni minusvalenti, modificando gli artt. 175, c. 1-bis, e 177, c. 2, del TUIR. Pur confermando che il regime di realizzo controllato trova applicazione anche quando il valore di realizzo risulti inferiore al costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione conferita, le nuove disposizioni introducono un temperamento a tale regola: qualora il valore di realizzo così determinato risulti anche inferiore al valore normale della partecipazione, esso viene sostituito dal minore tra il costo fiscalmente riconosciuto e il valore normale stesso.

→ Leggi di più

SPVs e riporto *tax attributes*: due risposte dell'AdE da leggere insieme

Con le risposte n. 160 e n. 162 del 2026 l'Agenzia delle Entrate torna sulle limitazioni al riporto delle perdite fiscali nelle fusioni, di cui all'art. 172, commi da 7 a 7-ter, del TUIR, esaminando due operazioni di fusione inversa che coinvolgono società veicolo costituite nell'ambito di operazioni di acquisizione. Le pronunce confermano l'orientamento espresso dalla circolare n. 6/E/2016, valorizzando la funzione concretamente svolta dalla Newco ai fini della disapplicazione dei limiti al riporto.

→ Leggi di più

Per maggiori informazioni e approfondimenti:

Davide Attilio Rossetti
Responsabile Dip. Fiscalità Internazionale

Davide.Rossetti@MorriRossetti.it

Seguici su

OSSERVATORIO
GIUSTIZIA TRIBUTARIA
di Morri Rossetti & Franzosi

I principali aggiornamenti in materia di giustizia tributaria di ottobre 2026

Nella querela di falso l'ADE è litisconsorte necessario

Il Tribunale di Milano – Sezione 15 civile – con la sentenza n. 8354/2026 depositata il 26 ottobre 2026 si è pronunciato su un caso di querela di falso formulata da un contribuente contro l'Agenzia delle Entrate – Riscossione e l'Agenzia delle Entrate. In tale occasione, ha precisato che nel procedimento di querela di falso l'Agenzia delle Entrate quale titolare dei crediti deve considerarsi litisconsorte in considerazione del rilevante interesse in causa.

→ Leggi di più

Processo tributario e ragionevole durata: la Corte EDU censura i limiti applicativi della legge Pinto

La Corte EDU ha riconosciuto la violazione del diritto alla ragionevole durata del processo in controversie tributarie caratterizzate dall'applicazione di sanzioni di natura sostanzialmente penale. Con riferimento a taluni dei ricorsi esaminati, ha inoltre censurato l'interpretazione restrittiva della legge Pinto adottata dai giudici nazionali, ritenendola incompatibile con il diritto a un ricorso effettivo. La decisione, pur inserendosi in un orientamento convenzionale consolidato, assume particolare rilievo per le ricadute sull'accesso alla tutela indennitaria nel contenzioso fiscale.

→ Leggi di più

Cessione d'azienda e debiti tributari: quando la certificazione negativa libera il cessionario?

Acquistare un'azienda sulla base di un certificato negativo dei carichi tributari non garantisce sempre l'esclusione della responsabilità per i debiti fiscali del cedente. Con l'ordinanza n. 26076 del 2 ottobre 2026, la Corte di Cassazione chiarisce che la certificazione deve rappresentare la situazione debitoria esistente alla data del trasferimento. La pronuncia evidenzia l'importanza delle verifiche fiscali e delle pattuizioni contrattuali nella gestione dei rischi connessi alle operazioni di acquisizione aziendale.

→ Leggi di più

Appalto non genuino e detrazione IVA, la certificazione del contratto non vincola il giudice tributario

Con l'ordinanza n. 26027 del 1° ottobre 2026, la Corte di cassazione è tornata sulle conseguenze fiscali degli appalti di servizi di cui l'Amministrazione contesti la genuinità, ribadendo che la detrazione dell'IVA e la deduzione del costo ai fini IRAP presuppongono una verifica sostanziale del rapporto, fondata sui criteri previsti dall'art. 29 del D.lgs. n. 276/2003. La regolarità formale del contratto, quella contributiva e la sua certificazione costituiscono elementi valutabili, ma non sono di per sé decisivi.

→ Leggi di più

Per maggiori informazioni e approfondimenti:

Francesco Daniele Di Donato
Responsabile Oss. Giustizia Tributaria

Francesco.DiDonato@MorriRossetti.it

Seguici su

OSSERVATORIO
RIFORMA FISCALE
di Morri Rossetti & Franzosi

I principali aggiornamenti relativi ai decreti attuativi della delega per la Riforma Fiscale

IVA nell'era digitale: dal 2027 nuove regole per e-commerce, OSS e registrazione unica

Il percorso italiano di attuazione del pacchetto ViDA (VAT in the Digital Age) compie un passo decisivo. Il Consiglio dei Ministri del 28 ottobre 2026 ha approvato, infatti, in via definitiva il DLgs di recepimento dell'articolo 2 della Direttiva (UE) 2025/516, con disposizioni destinate ad applicarsi dal 1° gennaio 2027.

→ Leggi di più

Piccoli pacchi extra-UE: tassa europea di 2 euro, effetti IVA e incognita sul contributo italiano

Dal 1° novembre 2026 è previsto l'avvio della Union handling fee (Uhf) sulle vendite a distanza di beni importati. Il trattamento IVA cambia in funzione del regime di riscossione e delle modalità di addebito al consumatore, mentre resta da definire il coordinamento con il contributo nazionale, per il quale il DL approvato dal Consiglio dei Ministri il 22 ottobre 2026, che introduce disposizioni urgenti e di sostegno ai settori dell'autotrasporto, dell'agricoltura e della pesca, oltre a intervenire sui tax credit per l'autotrasporto posticipa ancora una volta di un mese l'entrata in vigore al 1° gennaio 2027.

→ Leggi di più

Regime forfettario verso quota 100.000 euro e il doppio binario tra IVA e imposte dirette

Nel cantiere della Legge di Bilancio per l'anno 2027 si fa sempre più reale l'ipotesi di elevare da 85.000 a 100.000 euro la soglia di ricavi e compensi per accedere al regime forfettario. La soluzione allo studio punterebbe a conciliare le esigenze politiche di ampliamento della flat tax con i vincoli imposti dalla normativa europea in materia di IVA.

→ Leggi di più

Legge di Bilancio 2027: dal DPB le prime indicazioni su famiglie, fisco e imprese

Il Documento programmatico di bilancio (DPB) 2027, deliberato dal Consiglio dei ministri il 13 ottobre 2026 e trasmesso alla Commissione europea e al Parlamento italiano, definisce le principali linee di intervento della prossima Legge di Bilancio 2027.

→ Leggi di più

ATECO 2025 e *reverse charge* in edilizia: i primi chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate

Dal 1° aprile 2025 è entrata in vigore la nuova classificazione ATECO 2025, che ha sostituito la precedente versione ATECO 2007. L'aggiornamento non ha introdotto soltanto modifiche formali, ma ha anche sollevato alcune questioni applicative in materia IVA, con specifico riferimento al perimetro applicativo del meccanismo del reverse charge nel settore delle costruzioni.

→ Leggi di più

Per maggiori informazioni e approfondimenti:

Davide Attilio Rossetti
Responsabile Dip. Tax Advisory

Davide.Rossetti@MorriRossetti.it

Roberta De Pirro
Responsabile del Centro Studi

Roberta.DePirro@MorriRossetti.it

Seguici su

The Knowledge Firm

MORRI ROSSETTI & FRANZOSI

Piazza Eleonora Duse, 2 | 20122 Milano | MorriRossetti.it